

Artefatti, ostensione e realtà istituzionale. Le “Unità anti-terrore” nella guerra siriana

Davide Grasso

davidegrasso80@yahoo.it

Articolo sottoposto a double blind review. Ricevuto: 18/06/2018 – Accettato 20/07/2018

English title:

Abstract: The article aims to clarify some general features of the institutional domain through the illustration of a case study that is as well a borderline case: the operation of “Anti-terror units” in Syria, emanations of Ypg revolutionary army working in the Northern part of the country, whose initiatives are directed not only against the Islamic state, but also against the Turkish and Syrian states. The political and military fragmentation of Syria opens up a series of conflicts of legitimacy, including that of the ambitions of the Democratic Federation of Northern Syria, of which the Ypg are one of the forces of self-defense. Through the appropriate distinction of the social and institutional entities from the physical-natural ones, and an examination of the notions of artifact and function, crucial to understand the characteristics of the former, we come to define the juridical sphere as a domain connected to the evaluation of the force of ostensive acts and reference to a context.

Keywords: Syrian Conflict, Ostension, Social Artifacts, Terrorism, Ypg.

1. *L'uomo di Qamishlo*

Il 18 aprile 2016, nella città siriana di Qamishlo, al confine con la Turchia, erano in corso conflitti a fuoco. Sulla strada parallela alla ferrovia della vecchia stazione, in direzione della rotonda che separa i quartieri di Anterir e Kana Suis, intorno alle ore 14.00 sfrecciò un pickup bianco con sul retro montata una Dshk, il cannone mitragliatore di fabbricazione sovietica che può essere usato come arma antiaerea o, in orizzontale, contro un bersaglio a terra. Un uomo in piedi sul cassone sparò due colpi in aria con il suo kalashnikov, spazientito dall'attraversamento intempestivo di un pedone, che rischiava di rallentare la corsa del mezzo¹. L'uomo

¹ D. Grasso, *Hevalen. Perché sono andato a combattere l'Isis in Siria*, Alegre Edizioni, Roma 2017, p. 160.

sul pick-up aveva il volto coperto da un passamontagna e indossava un'uniforme mimetica blu. Le fattezze di questi indumenti rivelavano la sua appartenenza a una formazione combattente siriana, le *Yekineyen Parastina Gel* (Unità di protezione popolare, Ypg), e a un corpo specifico di esse, *Yekineyen Anti-Terror* (Unità anti-Terrore, Yat)².

Il mezzo giunse alla rotonda e svoltò rapidamente a sinistra, lanciandosi verso il centro cittadino, una delle zone in cui infuriava la battaglia. Gli scontri erano iniziati quel mattino al bazar in circostanze non chiare. Era scoppiata una sparatoria tra i militari siriani e gli Asaysh, un'organizzazione armata con compiti di polizia a Qamishlo e in altri centri abitati del nord della Siria. Gli scontri si erano estesi a varie zone della città: da una parte le forze governative, dall'altra gli Asaysh supportati dalle Yat. L'uomo incappucciato e armato di Dshk si recava quindi a combattere nella fazione (le Ypg-Yat) che si contrapponeva alle forze dello stato (l'Esercito arabo siriano e le milizie ad esso collegate). Come poteva essere inquadrato, allora, nelle fila di una Unità antiterrorismo, se l'antiterrorismo è di norma una prerogativa dello stato? Per rispondere a questa domanda occorre considerare, nello specifico, la natura delle forze contrapposte nella guerra siriana e, più in generale, le dinamiche che conducono gli esseri umani ad affidare ruoli e funzioni alle persone, oltre che agli oggetti che le circondano.

2. Federazione democratica

La Siria è stata attraversata da una sollevazione popolare nel 2011³ ed è devastata da una guerra civile dal 2012. Quest'ultima è divenuta teatro di un conflitto internazionale molto vasto che le si è sovrapposto, in forma maggiormente palese dal 2014⁴. Le Ypg, assieme alla formazione sorella Ypj (*Yekineyen Parastina Jin*, Unità di protezione delle donne) erano in origine il braccio armato di un partito politico siriano, il Partito di unione democratica (Pyd), radicato tra le popolazioni curde del settentrione. Nel luglio del 2012 Ypg e Ypj accompagnarono una sollevazione popolare che si concluse con l'occupazione dei palazzi istituzionali in molte città e villaggi delle aree curde, dette Rojava ("occidente" nella lingua Kurmanji), mettendo in fuga la polizia e l'esercito, già in difficoltà a causa del protrarsi di insurrezioni armate anche nel resto della Siria.

Il Pyd aveva radunato attorno a sé altri partiti politici interessati al cambiamento nel Tevgera Civaka Demokratik (Movimento per la società democratica, Tev Dem), e quest'ultimo, potendo contare sulle Ypg e Ypj come forze di au-

² M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga, *Revolution in Rojava. Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan*, Foreword by David Graeber, Afterword by Asya Abdullah, Pluto Press, London 2016, pp. 133 ss.; ed. it. *Laboratorio Rojava*, RedStarPress, Roma 2016.

³ L. Dechlich, *Siria. La rivoluzione rimossa*, Edizioni Alegre, Roma 2017, pp. 89-220.

⁴ C. Glass, *Syria burning. Isis and the Death of the Arab Spring*, OR Books, New York-London 2015; ed. it. *La Siria brucia. L'Isis e la morte della primavera araba*, Stampa alternativa, Viterbo 2016, pp. 45-55; 105-107.

todifesa, iniziò a costruire un reticolo di assemblee popolari – le comuni – i cui delegati formarono consigli in ogni città. Questo processo di creazione istituzionale culminò, nel 2014, nell’istituzione di tre cantoni autonomi – Cizire, Kobane e Afrin – frutto della confederazione dei consigli cittadini e riuniti in ciò che fu dichiarata Autonomia democratica del Rojava. Questo nuovo sistema istituzionale non annullò quello preesistente, ma vi si giustappose, divenendo però entità egemone, oltre che parallela. Le municipalità comprese nella giurisdizione dello stato siriano, per esempio, hanno continuato a funzionare, sebbene gestite dai militanti del Tev Dem, in relazione ad alcune materie, come lo smaltimento dei rifiuti. I consigli cittadini tuttavia hanno assunto, gradualmente, la responsabilità della maggior parte degli aspetti della vita associata⁵.

L’Autonomia democratica si è costituita come Federazione democratica della Siria del Nord (FdSn) nel marzo 2016, pochi giorni prima degli scontri di Qami-shlo, dopo l’acquisizione militare di territori a maggioranza araba, confinanti con quelli a maggioranza curda, tra il 2015 e il 2016, durante la guerra contro lo Stato islamico (Is). Un esercito popolare formato da battaglioni arabi, curdi e di altre comunità linguistiche è stato posto di fatto a difesa della Federazione, le *Quwaat al-Surya al-Dimuqratiya* (Forze siriane democratiche, Qsd). La Federazione, che si propone come prima realtà regionale di una futura Siria unita, riformata e federale, non è mai stata riconosciuta dallo stato siriano e da nessuno stato o organizzazione internazionale.

3. Stato islamico

Sebbene le Qsd, di cui fanno parte le Ypg e perciò anche le Yat, siano di fatto le forze armate della Federazione, negli anni convulsi della guerra civile la formazione della forza combattente e dell’istituzione autonoma sono avvenute con tempistiche diverse. La Federazione è espressione di un processo sociale e politico, fondato sulla creazione delle comuni e dei consigli cittadini, tra loro confederati, mentre le Forze siriane democratiche sono nate in un processo di scontro bellico e obbediscono a logiche che coinvolgono alcuni degli attori internazionali che pur non riconoscono la Federazione. L’intesa tra le Unità prevalentemente curde Ypg e i battaglioni arabi rivoluzionari ostili al governo e alle ideologie islamiste nacque dalla comune necessità di fronteggiare l’avanzata militare di un’altra istituzione nuova in Siria, lo Stato islamico⁶.

Se la FdSn era stata frutto di un processo ininterrotto che dal 2012 al 2014 aveva visto il Pyd e il Tev Dem ottenere l’emarginazione delle forze ostili al progetto confederale (nazionalisti conservatori curdi, sostenitori del governo

⁵ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga, *Op. Cit.*, pp. 51-75; 84-121.

⁶ P.J. Luizard, *La piège Daech. L’Etat islamique ou le retour de l’histoire*, La Découverte, Paris 2015; ed. it. *La trappola Daesh. Lo Stato islamico o la storia che ritorna*, Prefazione di A. Negri, Introduzione di F. Cardini, Rosenberg & Sellier, Torino 2016.

siriano, forze islamiste), nel 2014 l'Is agiva su territori la cui amministrazione di fatto, sottratta allo stato, era condivisa con una molteplicità di gruppi politici e istituzioni rivoluzionarie: consigli cittadini, benché di tipo diverso da quelli della FdSn, e forze armate irregolari che rispondevano a diverse catene di comando. La guerra scatenata dall'Is nel 2014 fu anzitutto una resa dei conti con queste organizzazioni⁷. Come risultato, la Siria nel giugno del 2014 era spartita in quattro zone: (a) governo siriano, (b) Autonomia democratica del Rojava, che sarebbe divenuta FdSn e (c) forze islamiste, divise tra (c1) Stato islamico e (c2) altri gruppi islamisti.

Nella seconda metà del 2014 l'Is tentò di appropriarsi dei territori dell'Autonomia democratica controllati dal Tev Dem. Ne è seguito uno scontro tra il progetto confederale e quello dello Stato islamico. Il Tev Dem propone una soluzione *democratica*, dove sorgente delle norme della vita associata sia il popolo. Lo Stato islamico avanza invece un programma *teocratico*, ossia un'amministrazione giuridica della vita terrena da parte di esecutori di norme che sono pensate come concepite non da esseri umani, ma da Dio. Ciò ha condotto alla creazione, nei territori controllati rispettivamente dalla FdSn e dall'Is di istituzioni deputate al governo (il sistema di confederazione delle comuni nei consigli e nei cantoni, in un caso, e una catena di comando di emiri, ossia di principi dipendenti da un califfo, nell'altro), forze di polizia (le guardie rivoluzionarie o Asaysh da un lato, la polizia religiosa o Hisba nell'altro) e il potere giudiziario (commissioni per la conciliazione delle comuni e tribunali rivoluzionari in un caso, tribunali islamici nell'altro).

4. Valori di verità

In Siria il potere *de facto* sul territorio è quindi da anni esercitato da attori diversi a seconda delle aree geografiche. Questo produce conflitti di legittimità. L'appartenenza alle Yat o Unità anti-Terrore dell'uomo che sfrecciava nell'aprile 2016, sparando in aria, davanti all'ex stazione dei treni di Qamishlo, doveva essere resa evidente, come detto, dal suo abbigliamento; eppure non tutti sarebbero stati disponibili a riconoscere la legittimità di una relazione tra quei colori, quelle stoffe e l'esercizio di una funzione "antiterrorismo". I soldati siriani che sarebbero stati investiti, di lì a poco, dal volume di fuoco sprigionato dalla Dshk maneggiata dall'uomo lo avrebbero considerato, semmai, un terrorista a sua volta: un uomo intento a usare la forza contro le istituzioni, senza conformarsi alle norme dettate dalla Costituzione dello stato. Anche i militari turchi che stazionavano lungo il confine tra Turchia e Siria, a poche centinaia di metri dalla scena, avrebbero concordato: essi consideravano tanto il Pyd, quanto le Ypg e le Ypj (che, ricordiamolo, includono le Yat), organizzazioni terroristiche.

⁷ G. Del Grande, *Dawla. La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori*, Mondadori, Milano 2018, pp. 186-197.

Simili controversie si riflettono sui criteri dell'assegnazione di valori di verità di affermazioni effettuate da stati o altri attori politici riguardo l'appartenenza o meno di un gruppo all'insieme delle organizzazioni terroristiche o, all'opposto, antiterroristiche; e questo problema introduce a una serie di riflessioni circa la realtà sociale, la classificazione dei suoi fenomeni e il ruolo dello stato, oltre che intorno alla nozione stessa di verità. La verità è, secondo la teoria corrispondentista, corrispondenza tra una proposizione e uno stato di cose⁸. La *proposizione* è il contenuto logico di un'affermazione, di un enunciato, di una frase (per esempio, l'enunciato "la neve è bianca" e "la neige est blanche" esprimono la stessa proposizione); lo *stato di cose* è un insieme di oggetti ed eventi che si trovano nello spazio e nel tempo⁹. Esempi di proposizioni sono quelle espresse dai seguenti enunciati:

- (a) I dinosauri sono estinti
- (b) Qamishlo è in Siria

Le proposizioni espresse da entrambi gli enunciati sono vere, poiché corrispondono a stati di cose effettivamente sussistenti: non si trovano più dinosauri sulla terra e, per raggiungere Qamishlo, è necessario oltrepassare i confini della Siria. Ciononostante, gli stati di cose cui (a) e (b) si riferiscono non sembrano costituiti da oggetti ed eventi della stessa natura. Qamishlo e la Siria sono realtà storico-sociali, che hanno avuto una certa origine nel tempo grazie all'azione umana. Anche i dinosauri sono "storici", hanno avuto cioè un inizio ed una fine, ma l'azione umana non ha avuto alcun ruolo in relazione ad essi. Lo stato di cose espresso da (a) è insomma puramente biologico, mentre quello espresso da (b) è socialmente e umanamente determinato.

I seguenti enunciati:

- (c) Le Yat sono una forza anti-Terrore
- (d) Le Yat sono un'organizzazione terroristica

sono dello stesso tipo di (b): affermazioni che vertono sul mondo sociale, costruito e compreso da esseri umani. Occorre indagare perché, di primo acchito, (b) sembra, proprio come (a), esprimere una proposizione la cui verità dipende da fatti epistemicamente oggettivi¹⁰ – mentre (c) e (d) danno luogo a un tale

⁸ M. Glanzberg, *Truth*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2006-2013, <https://plato.stanford.edu/entries/truth>.

⁹ B. Russel, *On Truth and Falsehood*, in M.P. Lynch, (ed.), *The Nature of Truth: Classic and Contemporary Perspectives*, MIT Press, Cambridge (MA) 1912, pp. 17-24; D. Marconi, *Per la verità. Relativismo e filosofia*, Einaudi, Torino 2007, pp. 3-47; D. Grasso, *Quale verità per la storia? Conoscenza, prassi linguistica e contesti sociali*, in *Historia Magistra. Rivista di storia critica*, 1/2009.

¹⁰ J.R. Searle, *The Construction of Social Reality*, Free Press, New York 1995; ed. it. *La costruzione della realtà sociale*, Edizioni di comunità, Milano 1996, pp. 12-21.

disaccordo, circa il loro valore di verità, da essere assunte rispettivamente come vere (o false) da attori diversi e contrapposti coinvolti nei fatti di Qamishlo e nella guerra siriana in generale¹¹.

Se gli eventi e gli oggetti che costituiscono gli stati cose cui le proposizioni si riferiscono possono essere o meno costruzioni sociali, gli enunciati sono sempre costruzioni sociali. Sulla pagina di questa rivista noi vediamo l'enunciato (a), non lo stato di cose cui l'enunciato si riferisce. Il fatto che gli enunciati siano costruzioni sociali è dimostrato proprio dal fatto che si trovano su queste pagine, essendo costituiti da segni. I segni sono entità proprie dell'universo umano e di quello animale, limitatamente a specie che abbiano sviluppato capacità intellettive complesse e, appunto, mettano in atto interazioni sociali.

I segni sono il frutto dell'assegnazione della funzione di "indicare" o "stare per" qualcosa a un qualsivoglia ente. La parola, come genere specifico di segno, è un che di confezionato dall'uomo per indicare qualcosa; ma questo qualcosa non necessariamente è creato o confezionato dall'uomo. Le parole, infatti, sono enti *fiat* (dipendenti dall'azione umana), mentre entità come i dinosauri sono *bona fide* perché indipendenti dall'azione umana¹². Ciononostante la relazione di verità tra proposizioni e stati di cose non è necessariamente una relazione tra entità *fiat* e *bona fide*, come in (a). Nell'enunciato (b), infatti, troviamo due parole, "Qamishlo" e "Siria" che non corrispondono a realtà che prescindono dall'azione umana e da una sanzione istituzionale. Non sono, in altre parole, entità *bona fide*, con cui potremmo entrare in contatto attraverso i cinque sensi. Tanto l'insediamento antropico che identifichiamo con il nome "Qamishlo", quanto il complesso di istituzioni che contribuiscono a costituirlo, non sarebbero pensabili senza un'azione umana sul mondo, e ricadono dunque entro la categoria *fiat*, ossia artificiale, che appare anche impercettibile perché fondata sulla produzione concettuale (quindi mentale, ontologicamente soggettiva) degli esseri umani¹³.

5. Natura e cultura

Quali differenze implica la diversità metafisica (non spiegabile cioè dalla scienza fisica, ma da teorie di altra natura) tra gli stati di cose cui (a) e (b) si riferiscono? Per poter affermare che i dinosauri si sono estinti occorre andare in giro per il mondo e controllare che non ce ne siano più. Oggi, dopo molti anni, è possibile

¹¹ La possibile obiezione secondo cui (b) afferma uno stato di cose di carattere geografico, quindi appartenente a una sfera pertinente all'oggetto delle scienze naturali (come (a)), non coglie nel segno, poiché lo stato di cose di cui qui dichiara la sussistenza non è fisico (come sarebbe la posizione di una montagna rispetto a un fiume), ma politico: dipendente, ad esempio, dal riconoscimento di confini.

¹² B. Smith, A. Varzi, *Fiat and Bona Fide Boundaries*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 60/2000; B. Smith, *Fiat Objects*, in *Topoi*, 20:2/2001, trad. it. *Oggetti Fiat*, in *Rivista di estetica*, 20:2/2002, XLII, pp. 58-86.

¹³ A. Varzi, *Il mondo messo a fuoco*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 56-69; cfr anche Id., *Parole, oggetti, eventi e altri argomenti di metafisica*, Carocci, Roma 2001, II ed. 2006, pp. 141-143.

affermarlo perché nessuno, in nessun luogo, ne ha mai incontrati. L'origine della nostra certezza è radicata nell'osservazione empirica, un'esperienza molte volte ripetuta. Per affermare la sussistenza di una corrispondenza tra uno stato di cose e una proposizione è necessario un criterio. L'osservazione empirica, pur con tutti i suoi limiti, è uno dei criteri per procedere a una simile affermazione¹⁴.

Gli oggetti *bona fide* possono, in moltissimi casi, essere percepiti con i cinque sensi (fanno eccezione gli enti troppo grandi o troppo piccoli). Lo stesso non sembra però valere per gli oggetti *fiat*, ad esempio Qamishlo e la Siria: sono le istituzioni, forse, entità fisiche e materiali? Non si direbbe, se è vero che non è sufficiente far saltare in aria il palazzo presidenziale per distruggere lo stato siriano¹⁵. Eppure non chiediamo ai nostri amici che sono stati in Siria se hanno mai visto questa o quella città, ad esempio Qamishlo? Non è forse possibile per una donna o un uomo, una volta superato il confine iracheno a occidente, toccare il suolo del deserto e pensare: "Ho toccato la Siria"? Il rapporto tra le costruzioni sociali e il mondo fisico è complesso. Le case, gli orti, le dighe e le strade che si trovano in Siria sono costruiti da esseri umani, eppure sono oggetti fisici, frutto della trasformazione della natura, non certo di una creazione *ex nihilo* della materia che li costituisce. Non esisterebbero senza l'azione umana, ma la materia che li costituisce non è un prodotto umano.

Occorre allora distinguere la *materia* di cui l'ente in questione è costituito da qualcosa che con essa non è identificabile, se è vero che anche le dune del deserto e le onde dell'Eufrate mutano conformazione a causa del vento, e non divengono per questo entità sociali. Non tutto ciò che cambia, nella materia, cambia per le stesse cause. Ciò che è pertinente, qui, è discriminare tra ciò che cambia per un intervento umano e ciò che cambia indipendentemente da esso. Non solo: anche sfrecciando sulla strada di fronte alla stazione di Qamishlo possiamo, inavvertitamente, piegare una foglia caduta a terra, senza che per questo la foglia divenga un artefatto sociale, quali invece sono una casa o una diga. Questo perché il mutamento della conformazione della materia è caratterizzato sì da una relazione con l'attività umana, ma senza intenzionalità in rapporto a quell'effetto¹⁶. Non si può dire lo stesso per dighe, orti e case, che sono così conformati in seguito a un intervento umano (a differenza delle dune e delle onde) e intenzionalmente votato a uno scopo (a differenza delle foglie schiacciate dai pick-up).

L'individuo intende perseguire uno scopo e perciò interviene sulla materia. A porzioni di materia, in altre parole, viene applicata una funzione. Benché non vi siano differenze visibili tra un ramoscello che giace in una certa posizione per essere stato schiacciato o spostato dai pneumatici del pick-up e un altro che invece è stato posto intenzionalmente a segnalare la posizione di una mina, una differenza impercettibile è venuta in essere: quella tra un oggetto naturale e un oggetto naturale cui è stata applicata una funzione. Su questo iato, impercettibile

¹⁴ A. Iacona, *L'argomentazione*, Einaudi, Torino 2005, pp. 43 ss.

¹⁵ J.R. Searle, *La costruzione della realtà sociale*, cit., pp. 7-12.

¹⁶ G. Dickie, *The Art Circle. A Theory of Art*, Chicago Spectrum Press, Evanston 1997, pp. 29-46.

ai sensi ma decifrabile dalle menti, si situa la distinzione tra natura e cultura¹⁷. Dighe, case e orti sono entità materiali, e sul piano materiale le loro forme non sono diverse da quelle delle dune e delle onde; ma fanno parte dell'universo antropizzato che costituisce la nostra eredità culturale – un mondo di funzioni applicate intenzionalmente su oggetti, eventi e stati di cose.

6. *Potere bruto e potere deontico*

Mentre il combattente delle Unità anti-Terrore girava a sinistra sulla rotonda di Kana Suis, le guardie di frontiera turche lo osservavano, verosimilmente, con il binocolo. Anche loro pensavano che fosse un terrorista. Le guardie turche, però, si trovavano impegnate a seguire altri scontri, di natura molto simile, giusto sull'altro lato della frontiera, a poche centinaia di metri. Nell'aprile 2016, infatti, nella città curda di Nusaybin, entro i confini turchi, proprio a ridosso del confine, erano in corso scontri armati tra le *Yekineyen parastina sivil* (Unità di protezione dei civili, Yps) che intendevano intraprendere in Turchia un percorso analogo a quello del Tev Dem in Siria, e il governo turco. La prossimità delle due battaglie era dovuta al fatto che Nusaybin e Qamishlo sono costituite da un'unica conurbazione, sebbene siano divise da un filo spinato inframezzato da torrette di guardia che ne denunciano l'appartenenza a stati diversi. La scelta di tagliare in due la città giunse dopo la Prima guerra mondiale, quando le potenze europee tracciarono il confine tra la Turchia e il nuovo protettorato francese (denominato "Siria") lungo i binari della vecchia ferrovia ottomana¹⁸.

Un conglomerato fisicamente unitario di strade e di case non costituisce quindi necessariamente un'unica città, a conferma del fatto che la materia coinvolta nel processo sociale, anche quando modificata intenzionalmente e in senso artefattuale, non basta per definire entità istituzionali come quelle denotate dai nomi "Qamishlo" e "Nusaybin". Non possiamo sovrapporre automaticamente le considerazioni svolte intorno a entità pur *fiat* come case e dighe ad altre come Qamishlo o la Siria, Nusaybin o la Turchia. Una casa, una diga o un orto sono porzioni di materia cui sono state applicate delle funzioni; eppure non c'è agglomerato di case, strada o rione, né lista di funzioni che le definiscano come tali, che possa illuminarci sul nome e l'estensione di una città o fornirci l'elenco delle sue istituzioni. Ciò segnala la maggiore complessità di alcune entità *fiat* rispetto ad altre: ciò che permette di considerare una città o uno stato come tali è in parte diverso da ciò che consente di attribuire a una porzione di materia nello spazio la qualifica, pur sociale e artificiale, di artefatto.

La frontiera tra Qamishlo e Nusaybin, nel 2016, era segnalata, come detto, dalla presenza di un filo spinato intervallato da torrette di guardia. Il filo spinato è un artefatto: un oggetto materiale cui degli esseri umani hanno applicato una

¹⁷ J.R. Searle, *La costruzione della realtà sociale*, cit., 1995, pp. 36 ss.

¹⁸ M. Galletti, *Storia dei curdi*, Jouvence, Milano 2004, II ed. 2014, pp. 101 ss.

funzione. Sebbene filo e confine non coincidano¹⁹, e tra le funzioni affidate al primo vi sia quella di complicare fisicamente l'attraversamento del secondo, il filo è investito anche della funzione istituzionale di costituire parte della barriera giuridica (contrariamente, poniamo, al fil di ferro che si trova arrotolato in un negozio o abbandonato attorno a una proprietà caduta in disuso). Oltre a una funzione direttamente correlata alle sue caratteristiche fisiche ve n'è insomma un'altra, che da essa non appare direttamente dipendente.

La funzione legata alle caratteristiche materiali, che possiamo definire *causale*, ha lo scopo di provocare *conseguenze fisiche* su chi dovesse tentare di attraversare il confine; quella tendenzialmente slegata da esse, che definisce lo *status* sociale dell'oggetto, fa del filo un oggetto inserito in una serie di norme e serve a disciplinare le *conseguenze giuridiche* su chi dovesse opporsi al divieto di oltrepassare. Il posizionamento del filo spinato, come i proiettili sparati dalle guardie di frontiera, provocano dolore con il *potere bruto* delle *leggi fisiche*, che conducono gli attraversatori clandestini alla menomazione o alla morte; il divieto provoca dissuasione, invece, con il *potere deontico* di *prescrizioni socialmente determinate*: è un tentativo di persuadere gli individui a compiere (o a non compiere) determinate azioni, anziché bloccarli con corpi atti allo scopo²⁰.

Il filo spinato fa mostra in modo evidente del suo potere bruto. Esso esiste sulla base di caratteristiche sensibili, che si possono vedere e toccare. Proprio in virtù di questo, l'oggetto possiede un'efficacia in rapporto alla funzione che gli è stata assegnata. L'appartenenza dell'oggetto ai dispositivi militari di frontiera è altrettanto intuitiva per l'osservatore, ma del tutto indipendente dalle proprietà fisiche dell'oggetto. Le funzioni di *status* sono impercettibili e perciò invisibili: per conoscerne l'esistenza occorre essere informati su essa da parte di altri attori sociali, da altri esseri umani. Non ci sarebbero nessun confine e nessuna città, e nessuno stato, perciò, senza segni ed enunciati; né senza leggi e costituzioni, trattati bilaterali e internazionali, regolamenti e mostrine, uniformi e cartelli stradali²¹.

7. Proposizioni e atti linguistici

Anche i segni sono artefatti. Che sia il caso di un segnale stradale o di una lettera dell'alfabeto stampata su un libro, si tratta di porzioni di materia e di mondo fisico – di media grandezza nel primo caso, più limitate nel secondo – su cui l'essere umano interviene con l'assegnazione di uno *status*. La loro funzione non è arrestare un flusso dell'acqua, fornire riparo alle persone o far fruttare i semi e

¹⁹ D. Grasso, *Memoria e conservazione. La Rückfrage delle istituzioni*, in *Rivista di estetica*, 36 (3/2007), XLVII, pp. 151-152.

²⁰ J.R. Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1976; ed. it. *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1976, III ed. 2000, pp. 80-84.

²¹ M. Ferraris, *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 277 ss.

la terra, bensì stimolare nelle menti umane pensieri e associazioni tra pensieri, e riferirsi a cose nel mondo. I segni fanno parte, come gli altri artefatti, del mondo culturale, ma possiedono uno *status* particolare – che ad esempio non possiede neanche il filo spinato inserito nelle dotazioni della guardia frontiera – quello di “indicare” o “stare per” qualcos’altro²². Il filo spinato, benché possieda una funzione causale e una di *status*, non “sta” per null’altro, non “indica” nulla, né è elemento inserito in un “codice”. Le macchie d’inchiostro che costituiscono il testo di legge che disciplina i passaggi di frontiera, e che conferiscono al filo stesso *status* istituzionale, invece, *stanno per* altrettante componenti alfabetiche di un codice, e per termini che compongono enunciati.

Non c’è nulla, nelle caratteristiche fisiche dell’immagine grafica “Q”, che ne faccia – *necessariamente* – una lettera dell’alfabeto, se non la decisione di alcuni esseri umani di assegnare a quell’entità, a quella combinazione di colore e forma, una funzione particolare all’interno di un sistema alfabetico²³. Grazie a questo sistema, l’associazione di lettere alfabetiche che dà origine alla parola “Qamishlo” *sta per* e *indica* un’istituzione municipale che comprende sul territorio *anche*, sebbene non soltanto, una serie di manufatti architettonici e infrastrutture. Se le funzioni di *status* sono una specie del genere funzione, quelle *specifiche* funzioni di *status* che hanno funzione *ostensiva*, ossia lo scopo di “stare per” o *indicare* qualcosa possono dirsi *funzioni significanti* e sono una specie del genere “funzioni di *status*”²⁴.

Non esiste possibilità di azione sociale senza funzioni ostensive. Un individuo può arrestare il flusso di un ruscello con una diga rudimentale, e quindi applicare funzioni su oggetti senza l’ausilio di segni, ma difficilmente potrebbe chiedere il supporto di un altro individuo senza fare uso dell’ostensione. È sufficiente una smorfia o un moto delle palpebre affinché due esseri umani, e vale anche per molti animali, comunichino tra loro. Quando parliamo di segni o funzioni semantiche non dobbiamo pensare necessariamente a sistemi alfabetici né a codici definiti. Questi ultimi costituiscono casi specifici del fenomeno ostensivo, che è molto più vasto²⁵. Il gesto di alzare il mitra e sparare, compiuto dal combattente delle Yat sulla strada di Qamishlo, non era un’espressione linguistica e tanto meno alfabetica, eppure ha permesso immediatamente, e in modo efficace, di convogliare un messaggio a un destinatario, il pedone che stava attraversando.

La creazione di confini e proprietà, stati e nazioni, così come di leggi e istituzioni, è resa possibile da informazioni, ossia contenuti semantici veicolati attraverso gesti e segni, in modo non dissimile, seppur maggiormente sofisticato, dal monito a lasciare la strada (una sorta di ordine, e come tale un ente sociale) che

²² J.R. Searle, *La costruzione della realtà sociale*, cit., pp. 79-82.

²³ J. Derrida, *La voix et le phénomène*, Press Universitaires de France, Paris 1967; ed. it. *La voce e il fenomeno*, Jaca Book, Milano 1968, III ed. 1997-2001, pp. 86 ss.

²⁴ D. Grasso, *Ontologia dei beni culturali*, in *Aphex. Portale italiano di filosofia analitica*, 4/2011, pp. 51-79.

²⁵ J. Derrida, *Positions*, Éditions de Minuit, Paris 1972; ed. it. *Posizioni*, Ombre Corte Edizioni, Verona 1999, pp. 27 ss.

grazie a quello sparo, a Qamishlo, è stato posto in essere. Possiamo ipotizzare a buon titolo, infatti, che le istituzioni sociali siano sorte nella storia grazie alla capacità umana di lasciare tracce su supporti. Questa capacità, in forma meno complessa, è anche di numerose specie animali, e questo ci rammenta che il passaggio dall'ostensione al mondo istituzionale è una possibilità e non rappresenta uno sviluppo necessario.

Le istituzioni sono fondate nella possibilità di assegnare funzioni ostensive a porzioni di materia e con esse definire socialmente la natura e i confini di entità nuove, create nella società. La municipalità di Qamishlo è definita, nella sua estensione e nei suoi poteri – e posta in essere – da provvedimenti giuridici dello stato siriano, conservati in documenti e archivi nella città e altrove. Sono quei documenti, prodotti dallo stato, a sancire quali sono i limiti amministrativi della città, come la sua appartenenza alla Repubblica araba siriana. La verità dell'affermazione (b), secondo cui Qamishlo è in Siria, è dunque verificabile attraverso i documenti che hanno portato alla costituzione della municipalità, o che ne regolano l'esistenza. Anziché viaggiare il mondo per vedere se esistono dinosauri, si tratta di girare archivi per trovare timbri e firme in calce a documenti che contengono termini, enunciati e connettori.

Si potrebbe affermare che (b) è vera se, da qualche parte negli archivi dello stato siriano, si trova un documento ufficiale in cui è scritto "Qamishlo è in Siria". Tuttavia, se così fosse, basterebbe scrivere una frase su un foglio e inserirla – al limite di nascosto – in un archivio istituzionale per creare uno stato di cose. È evidente che, se il fondamento di (b) è giuridico, affinché la dichiarazione sia vera qualcosa deve qualificare quell'enunciato rispetto ad altri. Prendiamo due enunciati (b) e (b'), dove (b) è l'enunciato "Qamishlo è in Siria" contenuto, e ripetuto più volte, nell'articolo che state leggendo; mentre (b') è lo stesso enunciato contenuto in un documento ufficiale dell'archivio di stato siriano. I due enunciati esprimono la medesima proposizione, sebbene siano inseriti in *testi* diversi e di *tipo* diverso, che definiscono diversi *contesti*. Tra i due enunciati vi è così una differenza sostanziale, che non risiede nella loro forma grammaticale, né nel contenuto logico, bensì (1) nel genere di *atto linguistico* che vi si trova alle spalle (*constativo*, ossia volto a descrivere uno stato di cose, in un caso; *performativo*, ossia volto a produrlo, nell'altro); e (2) nel genere di contesto in cui sono stati formulati (quello della burocrazia statale in un caso, della ricerca scientifica nell'altro).

8. Atti e forza

Ogni imposizione di funzione avviene sulla base di un'intenzione: questo è ciò che distingue la foglia piegata dagli pneumatici del pick-up dal bastoncino posizionato sul terreno per indicare qualcosa, o dalle intestazioni e dalla ceralacca della copia ufficiale della Costituzione della Repubblica siriana. Questo significa che l'imposizione di funzione è un fenomeno soggettivo sul piano ontologico:

avviene nella mente di un individuo, non sul bastoncino o sulla carta che fa da supporto alla Costituzione. Per una mosca, o una formica, il bastoncino non ha nulla di speciale, né il foglio su cui esse camminano o si posano, per nulla rese edotte del senso di quella *congerie* di forme e colori. L'imposizione di funzione avviene sulla base di un atto mentale: per questo è legata all'intenzione e per questo è possibile distinguerla dalle trasformazioni umane dell'ambiente che non pongono in essere artefatti o segni, perché sono interventi non intenzionali.

L'*atto mentale* può essere individuale e solitario, come nel caso del viaggiatore che tenta di costruire una piccola diga col fango, o *atto sociale*, nel momento in cui si instaura una comunicazione, ad es. per ottenere aiuto. L'atto sociale altro non è che un atto psichico il cui contenuto è rivolto ad altri esseri umani²⁶. Tutti gli atti volti ad accumulare informazioni o a dividerle sono sociali, e questo vale anche per gli atti che, inserendo funzioni semantiche all'interno di un codice, si possono considerare linguistici: affermare che Qamishlo è in Siria, ad esempio, o che le Yat sono una forza anti-Terrore. È così possibile distinguere l'*atto linguistico* dall'*enunciato*: l'azione di dire qualcosa dalla frase che viene detta²⁷.

Per ciò che riguarda i valori di verità, è soltanto l'enunciato, o per la precisione la proposizione che esprime, che possono essere veri o non veri: lo stesso non vale per l'atto linguistico. L'atto è un evento, è *qualcosa che accade*, quindi può riuscire o meno, ma non può essere vero o falso. È un evento *soggettivo*, perché accade *nel* soggetto, dentro la sua mente²⁸. Può avere conseguenze oggettive – che avvengono fuori dalla mente umana – perché conduce il soggetto a emanare onde sonore o graffiare la materia con strumenti appuntiti, al fine di lasciar traccia acustica o materiale delle proprie intenzioni. Tuttavia l'atto, linguistico o meno, non può essere vero o falso, semplicemente ha (o non ha) avuto luogo.

Cosa distingue l'atto costituito dalla constatazione secondo cui Qamishlo si trova in Siria (b), da quello posto in essere dall'analoga dichiarazione giuridica (b') contenuta in una disposizione di legge? I due atti linguistici sono mossi, come accennato, da intenzioni completamente diverse. Chi constata che Qamishlo è in Siria intende descrivere, con un enunciato che può essere vero oppure falso, uno stato di cose. L'organo legislativo che, per conto dello stato, afferma il medesimo stato di cose, invece, non intende descrivere qualcosa di cui, come si suol dire, si *prende atto*, ma produrre uno stato di cose nuovo: costituisce dal nuovo uno stato di cose. La sua non è una dichiarazione constativa, ma performativa, poiché pone in essere una *performance*, dà forma a una situazione sulla base del ruolo di cui è stato investito²⁹.

²⁶ A. Reinach, *Nichtsoziale und Soziale Akte*, 2011, in Id., a c. di K. Schumann, B. Smith, *Sämtliche Werke*, 2 voll., Philosophia Verlag, München 1989.

²⁷ J.R. Searle, *Atti linguistici*, cit., pp. 47 ss.

²⁸ J.R. Searle, *La costruzione della realtà sociale*, cit., p. 17.

²⁹ J.L. Austin, *How to Do Things with Words*, Oxford University Press, Oxford-New York 1962; ed. it. *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova 1987, pp. 7 ss.; J. Derrida, *Signature événement contexte*, 1971, in Id., *Marges – de la philosophie*, Seuil, Paris 1972; ed. it. *Firma evento contesto*, in Id., *Margini della filosofia*, Einaudi, Torino 1997, p. 417.

Se l'atto linguistico intende mettere in atto una *performance* (dichiarare che Qamishlo è in Siria e, *con questo, far sì che* Qamishlo sia in Siria, proprio come pronunciare le parole "la dichiaro dottore in filosofia", pronunciate nel giusto contesto *fanno sì* che un oggetto che prima non esisteva – un dottore in filosofia – dopo esista) e produrre il corrispondente stato di cose nella società e nella storia, occorre valutare non la verità di un simile enunciato intesa come corrispondenza con uno stato di cose (l'enunciato ha valore prescrittivo più che descrittivo³⁰), ma la sua *efficacia*, ovvero la sua *forza*³¹. Rispetto all'atto *locutivo*, che si limita a produrre suoni, e a quello *illocutivo*, che attribuisce ad essi significati sulla base di funzioni semantiche, l'atto giuridico pretende di essere *perlocutivo*, poiché è in grado di *rendere vero un enunciato ponendo in essere uno stato di cose che lo rende vero*, anziché certificare passivamente la sua verità³². Contrariamente ad (a), che è vero o falso del tutto indipendentemente dalla forza dell'atto linguistico che lo afferma (poiché si riferisce a stati di cose di fronte a cui l'essere umano è impotente, e che non sono prodotto della sua azione), (b) è vero sulla base della produzione istituzionale di quello stato di cose, che è giuridica, basata sulla forza dell'attore storico che proferisce quelle parole. Per questo (d) appare controverso: chi ha proferito l'atto di proferire (c) ha operato, come molti altri, per un indebolimento delle pretese perlocutive degli atti giuridici dello stato siriano e di altri stati della regione.

9. Norme e istituzioni

Affinché un atto sia sociale, deve essere espresso. È necessario mettere al corrente gli altri agenti sociali delle nostre intenzioni, affinché una cooperazione (o un conflitto) sia possibile. Per questo una funzione in senso lato semantica deve sempre essere applicata ai movimenti del nostro viso o del nostro corpo o, nel caso degli atti più propriamente linguistici, alle onde sonore o ai segni scritti che tracciamo: l'atto sociale non può esistere senza un passaggio di informazioni. Affinché l'atto sia efficace non è sufficiente che un soggetto applichi una funzione su un supporto: è necessario che il destinatario della sua missiva riconosca la funzione, che tale funzione sia per il destinatario perspicua. Serve poco parlare a una farfalla, come spiegarle che ciò su cui si posa è una statua di sabbia anziché una duna. L'affinamento della capacità di comunicare ha avuto luogo lungo la storia umana con la produzione di criteri per l'espressione di significati e la loro pubblicazione.

L'atto linguistico è normato da regole. Le regole sono il criterio attraverso cui il soggetto stabilisce di creare un contenuto e veicolarlo ad altri soggetti. Il fatto che il segno grafico "Q" stia per un certo suono e un certo elemento di un codice

³⁰ M. Ferraris, *Ontologia*, Guida, Napoli 2003, pp. 47-54.

³¹ J.L. Austin, *Op. Cit.*, pp. 98-120.

³² Ivi, pp. 82 ss.

alfabetico non è intrinseco al grafema, come detto, che di per sé è del tutto insignificante; è una *convenzione* che esseri umani hanno stabilito per comprendersi a vicenda. La regola altro non è che il criterio per la ripetizione sempre uguale di comportamenti. La regola sociale per cui è garbato salutare quando si incontra qualcuno è un criterio di comportamento che permette la ripetizione di questo atto a determinate condizioni. Lo stesso vale per la regola che associa alla visione del segno grafico “Q” l’immagine mentale di un certo suono e una certa funzione linguistica. Tanto il termine “regola” quanto l’analogo “norma” derivano l’etimo dalla sfera degli attrezzi utili in geometria, corpi solidi in grado di permettere l’incisione di righe dritte su un piano. Questo perché le regole mirano a uniformare i comportamenti secondo una ripetizione e a renderli sempre uguali, ripetuti lungo una linea *diritta*, che non devia.

L’etimologia del termine diritto è da ricercarsi in questa linea concettuale e astratta, in questa ripetizione tracciata da attori sociali che, nel caso della legge, intendono stabilire criteri di comportamento per l’intera società. Benché vi siano differenze rilevanti in termini di impatto sociale, la norma che regola un appuntamento o il modo di stare a tavola non è diversa, sotto questo profilo di definizione generale, da quella che punisce l’omicidio o fissa le procedure per lo svolgimento delle elezioni. Ciò che cambia sono le pretese del soggetto che propone la regola alla società, e quindi il genere di contesto entro cui l’atto sociale opera e che, d’altro canto, contribuisce a definire. Nel caso delle leggi, ossia del diritto in senso pieno, le organizzazioni sociali che propongono norme alla società si presentano come i soggetti deputati a produrre norme valide per tutte e tutti, e le stesse procedure per la loro produzione. Queste organizzazioni si candidano con questa pretesa ad essere *istituzioni*, ossia entità sociali gerarchicamente superiori alle altre, che organizzano l’esistenza delle altre³³.

La possibilità del fallimento o del successo degli atti sociali di candidatura istituzionale è dovuta al carattere socialmente determinato delle istituzioni e del diritto. Se nessuno crede che effettivamente quell’istituzione o quella legge abbiano legittimità, e se nessuno ascolta quello che dicono il giudice o il presidente, i loro atti non saranno efficaci³⁴, un po’ come la frase pronunciata in un linguaggio privato, che non è stato insegnato o condiviso con nessuno³⁵. Questo vale anche per gli atti linguistici. Se un uomo pronuncia la frase (d) – “Le Yat sono un’organizzazione terroristica” – ma nessun attore sociale è disposto ad adeguarsi a questa rappresentazione delle cose, l’atto è inefficace. Non importa, sotto questo profilo, se un consenso sufficiente verso questa affermazione sia ottenuto attraverso l’esercizio di un potere deontico, ossia con la persuasione, o attraverso

³³ D. Grasso, *Tutela, stile, autografia. Ontologia dei beni culturali e architettura*, in *Rivista di estetica*, 49, 2012, LII, pp. 347-351.

³⁴ J.L. Austin, *Op. Cit.*, pp. 15 ss; cfr. anche P. Di Lucia, *Tre modelli dell’ontologia sociale*, in Id., a c. di, *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata 2003, pp. 16-19.

³⁵ L. Wittgenstein, *Logiche Untersuchungen*, Basil Blackwell, Oxford 1953; ed. it. *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino 1967, III ed. 1999, § 201; S.A. Kripke, *Wittgenstein on Rules and Private Language*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1982.

il potere bruto, con la coercizione e la violenza: l'importante è che, come effetto, vi sia l'assenso dei soggetti a riconoscere la legittimità delle istituzioni esistenti. Perché l'atto sociale dell'istituzione che promulga una legge sia efficace non è necessario che tutti i soggetti in quella porzione di spazio e di tempo acconsentano alle sue pretese politiche. È sufficiente una porzione rilevante della popolazione interessata³⁶. Possono ben esservi individui, gruppi o movimenti che non riconoscono la legittimità delle istituzioni e dello stato, ma ciò non impedisce, in presenza di un rilevante assenso, che l'atto possieda la necessaria forza perlocutiva e il testo di legge si traduca in comportamenti umani concreti.

10. Legittimità e terrorismo

La proposizione (b), secondo cui Qamishlo è in Siria, è vera per tutti coloro che assegnano alla Repubblica araba siriana la funzione di legittima istituzione sovrana e, quindi, di sorgente del diritto entro un territorio definito, in cui quell'agglomerato urbano è compreso. Per assegnare a (b) valore di verità positivo occorre cioè *riconoscere* i documenti giuridici della Repubblica in un *doppio* senso: (1) in senso epistemico, ossia, nel caso in esame, *estetico* (riconoscere i documenti come entità fisiche) e *logico* (riconoscerne l'artefattualità e la funzione ostensione dei segni che contengono); e (2) in senso *politico*, riconoscerne cioè la *legittimità*, il *diritto* a fondare il diritto, la linea retta dei comportamenti giusti secondo i criteri affermati dall'istituzione per la società (in altre parole, condividere i fondamenti dell'ideologia istituzionale: l'idea di diritto, di "regolare", "dritto" e perciò "giusto", fatta propria dall'individuo, deve sposarsi almeno in parte con quella espressa da quell'ideologia).

Non tutti coloro che riconoscono gli atti di un'istituzione sotto il profilo epistemico sono disposti ad attuare anche il riconoscimento politico. Posso ben saper leggere e decifrare un documento giuridico o un ordine verbale, e tuttavia non essere convinto della bontà della giustificazione teorica che ne sta alla base: può valere per un singolo atto, cosa che mi pone nell'illegalità, ma può valere per l'intero agglomerato istituzionale, ciò che mi pone in una sfera più delicata, di norma, agli occhi dell'istituzione sovrana. Per la maggior parte dei siriani di lingua curda, propriamente parlando, Qamishlo non è in Siria, ma in *Kurdistan*. Lo stesso vale per non pochi curdi che abitano sull'altro lato della frontiera, a Nusaybin, entro i confini della Turchia: per loro lo stato turco non possiede legittimità politica tra quelle case, quegli orti, quelle strade. Il consenso sociale degli atti giuridici di Siria e Turchia è limitato anche all'interno dei loro confini per questa e per altre ragioni.

³⁶ La cui determinazione esatta costituisce un problema per la teoria, poiché induce a confrontarsi con il paradosso del sorite, ossia con la vaghezza tanto dell'ostensione quanto del concetto di contesto: A. Varzi, *Parole, oggetti, eventi*, cit., pp. 135-162; R. Keefe, P. Smith, a c. di, *Vagueness: a Reader*, MIT Press, Cambridge (MA) 1997.

Il Tev Dem ha sostenuto la creazione dell'Autonomia democratica come istituzione da federare all'interno di una nuova nazione siriana. Un ulteriore passo è stata la costituzione della FdSn nel 2016, con il coinvolgimento di numerose comunità arabe e assire. Non è stata l'unica produzione istituzionale autonoma del Tev Dem, né la principale. Cuore dell'azione istituzionale è stata la creazione di oltre quattromila comuni popolari e assemblee delle donne nelle campagne e nelle città, istituzioni assembleari confederate nelle Case del popolo, nei Consigli cittadini, nei Cantoni e nelle Regioni della Federazione. Sebbene queste istituzioni esistano e funzionino, e tanto lo stato siriano quanto gli altri stati non abbiano difficoltà a riconoscere la loro attività e i loro documenti o atti giuridici sul piano epistemico, nessuna istituzione statale o internazionale al mondo le ha riconosciute sul piano politico, concedendo loro la *legittimità* che deriva, nelle relazioni internazionali, da un riconoscimento diplomatico. Si tratta di istituzioni *illegittime* e perciò *illegali* secondo le norme degli stati, ivi compreso quello siriano, sebbene siano legittime e legali, ed anzi *produttrici* di legalità, nell'ambito dell'attività giuridica della Federazione³⁷.

L'attività giuridica dello stato siriano e quella della FdSn costituiscono due diversi *contesti giuridici*, che trovano riconoscimento politico (assenso) in due diversi *contesti sociali*. Il *corpus* di atti e documenti della Repubblica e quello della Federazione stanno uno di fronte all'altro come entità socialmente costruite che si candidano a costituire distinti corpi istituzionali, per quanto potenzialmente interconnessi. La Repubblica considera nulli tutti gli atti della Federazione, giacché non sono stati prodotti in ottemperanza alle norme che ne regolano la vita istituzionale. Lo stesso vale per la Repubblica di Turchia, che non ha riconosciuto legittimità ai progetti di autonomia del Dtk (analogo del Tev Dem in Turchia), che le Yps tentarono nel 2015-2016 di difendere con le armi. L'azione armata da parte di individui e Unità militari in rappresentanza di movimenti banditi dalla legge, o di istituzioni poste in essere unilateralmente da tali movimenti, è una delle possibili cause politiche di certificazione come organizzazione terroristica.

11. *Le Yat a Qamishlo*

L'alone semantico del termine "terrorismo" è estremamente oscuro tanto nel linguaggio giuridico che nel linguaggio ordinario. Come indica l'etimo della parola, il riferimento è alla reazione psicologica che l'atto pone in essere in chi ne è interessato. Ricadono tuttavia sotto la nozione di terrorismo, nel linguaggio ordinario come sotto molte definizioni giuridiche, anche atti che paiono più volti a colpire l'istituzione che a provocare terrore, mentre ne sono esclusi, in molti casi, atti effettivamente volti a provocare terrore ma posti in essere dalle istituzioni stesse³⁸. Il termine terrorismo è quindi da considerarsi, nei fatti, uno strumento

³⁷ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga, *Op. Cit.*, pp. 109-114.

³⁸ A. Burkhalter, *Définir le terrorisme: défis et pratiques*, GCSP Geneva Paper, Research Series 20, Genève 2016.

concettuale utilizzato da attori differenti per squalificare questa o quella manifestazione di potere, che si origini contro le istituzioni o da parte di istituzioni considerate illegittime. Questo spiega in gran parte la difficoltà giuridica, e ancor più metafisica, di definire il terrorismo³⁹. La legislazione nazionale e internazionale sul terrorismo è infatti molto diversificata, al punto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite non è mai riuscita a dare di questa categoria una definizione unitaria.

Trattandosi di una qualifica attribuita dagli stati, da almeno un secolo, alle organizzazioni armate che promuovono o difendono istituzioni alternative a quelle esistenti, mettendo in discussione apertamente i principi teorici di legittimità che fondano il potere deontico del potere costituito, l'azione terroristica è venuta sostanzialmente a sovrapporsi all'azione politica illegale che pone in essere un conflitto di legittimità rispetto all'origine e alla sorgente del diritto, ossia dei criteri socialmente definiti di comportamento, soprattutto qualora il potere bruto, accanto a quello deontico, figuri tra gli strumenti utilizzati a questo scopo. È il caso tanto del Tev Dem che, dotandosi di forze di autodifesa, contesta la legittimità politica dello stato-nazione e promuove le comuni e i Consigli cittadini sul territorio, creando nuove sorgenti del potere popolare; e, in maniera del tutto opposta sul piano ideologico e pratico, dello Stato islamico, che rivendica l'uso terroristico nel senso etimologico del potere bruto, e contesta qualsiasi norma che non derivi dalla sorgente giuridica ritenuta legittima dai movimenti salafiti⁴⁰, che è soprannaturale. Non a caso entrambe le istituzioni cui i due movimenti hanno posto in essere mancano di un riconoscimento da parte degli stati della regione e delle potenze internazionali.

Soltanto la Repubblica di Turchia, tuttavia, ha sostenuto la qualifica delle Ypg-Ypj come terroriste. Questa circostanza è stata causata tanto dalla situazione geopolitica, quanto da taluni atti giuridici della FdSn, come l'adesione alla Convenzione di Ginevra e ai successivi Protocolli in tema di diritto umanitario. Tanto per un fattore di pertinenza semantica, quanto per sottolineare il passaggio da movimento rivoluzionario a istituzione *de facto* che ambisce a un riconoscimento nazionale o internazionale *de jure*, le Qsd-Ypg-Ypj hanno definito forze "antiterrorismo" le Unità speciali impegnate combattere lo Stato islamico. Le Yat hanno così finito per costituire la forza d'élite di un'organizzazione militare impegnata a difendere la FdSn tanto da attacchi dello stato siriano (come è avvenuto nel 2016 a Qamishlo), quanto dello stato turco (come è avvenuto nel 2018 con l'invasione del territorio siriano ad Afrin). In entrambi i casi due eserciti regolari, forze armate di stati che non negherebbero il valore di verità di (d), hanno combattuto individui riuniti in un'organizzazione armata che, sulla base di una diversa teoria delle norme socialmente costruite, si qualificano come forze antiterrorismo, assegnando valore di verità positivo a (c).

³⁹ L. Della Torre, *Tra guerra e terrorismo. Le giurisprudenze nazionali alla prova dei foreign fighters*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2017, p. 168.

⁴⁰ G. Kepel, (a c. di), *Al-Qaida dans le texte*, Presses Universitaires de France, Paris 2005; ed. it. *Al-Qaeda. I testi*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

Davide Grasso

Lo stato turco e quello siriano, così come la FdSn e l'Is, sono istituzioni sociali, ossia diversi contesti giuridici e sociali che puntano al proprio riconoscimento attraverso l'esercizio del potere deontico e bruto, in forme diverse, con obiettivi diversi e secondo strategie diverse. I corpus normativi di queste quattro istituzioni costituiscono i contesti scritturali e linguistici entro cui collocare il criterio teorico attraverso cui stabilire il valore di verità di (c) e (d). La guerra civile siriana, dove i conflitti sociali e politici, assumendo i contorni dello scontro bruto, hanno condotto ancora una volta la società ad essere testimone del collasso e della distruzione di parte delle istituzioni preesistenti, pone ancora una volta alla nostra attenzione l'essenza contestuale della realtà sociale, *ivi compresa quella giuridica*: poiché è soltanto sulla base del riconoscimento epistemico e politico di significati e atti linguistici che si fonda la possibilità dell'efficacia di diversi tipi di atti istituzionali. La natura ultima del diritto emerge al tempo della crisi della sovranità, quando il conflitto sociale mette in crisi criteri di legittimità prima accettati (non di rado *obtorto collo*) dalle popolazioni, restituendo tra l'altro alla nozione di terrorismo la sua funzione specifica di mezzo dello scontro politico. Allora un solo paese – perché il più sfortunato – può mettere l'intero mondo di fronte alla propria – terribile – verità.